

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2017

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 29 dicembre 2016 - n. X/6073****Istituzione e disciplina della banca dati regionale degli occupanti senza titolo di unità abitative pubbliche**

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi» e, in particolare, l'articolo 22, comma 1, lettera f), ai sensi del quale i beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere, fra gli altri, il requisito di *assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni*;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 16/2016 secondo cui «... la Giunta regionale istituisce una banca dati degli occupanti senza titolo di unità abitative pubbliche, disciplinando criteri e modalità per l'accesso e l'aggiornamento periodico. I dati e le informazioni per l'aggiornamento della banca dati regionale sono forniti da comuni, ALER ed operatori accreditati e costituiscono debito informativo nei confronti della Regione.»;

Ritenuta pertanto necessaria, ai sensi della normativa sopra richiamata, l'istituzione, presso la Giunta regionale, della Banca dati regionale degli occupanti senza titolo di unità abitative pubbliche i cui dati, di proprietà di Regione Lombardia, siano fruibili ai soggetti pubblici titolari delle funzioni amministrative relative alla selezione dei beneficiari e all'assegnazione dei servizi abitativi pubblici e sociali;

Ritenuto inoltre di adottare una disciplina sul funzionamento di tale Banca dati che preveda a carico dei soggetti proprietari di unità abitative pubbliche l'obbligo di garantirne l'implementazione e l'aggiornamento tempestivo e che individui contenuti e modalità per una corretta registrazione, come meglio descritto nell'allegato alla presente deliberazione;

Richiamate

- la convenzione quadro tra la Giunta regionale e Lombardia Informatica s.p.a. (Lispa) sottoscritta il 20 gennaio 2016 sulla base della d.g.r. n. 4696/2015, allegato 1;
- la d.g.r. n. 4653 del 23 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo per l'anno 2016 del Sistema Informativo Regionale con l'indicazione delle attività progettuali e gestionali, anche a valenza pluriennale, da affidare a Lispa nel 2016 (allegato G);

Rilevato che lo studio e l'implementazione della piattaforma informatica prevista dall'articolo 6, comma 4, della l.r. 16/2016 di cui la «Banca dati regionale degli occupanti senza titolo di unità abitative pubbliche» è parte, rientra tra le attività previste nel Programma Operativo per l'anno 2016 del Sistema Informativo Regionale («Applicativi a supporto delle politiche regionali per la casa»);

Rilevato che le attività di analisi per lo sviluppo della piattaforma informatica e della banca dati sopra citate sono state avviate nel corso dell'anno 2016;

Ritenuto che, in fase di prima applicazione, debbano essere registrati nella banca dati coloro che risultano individuati come occupanti senza titolo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. di istituire ed attivare, ai sensi della normativa sopra richiamata, presso la Giunta regionale la banca dati regionale degli occupanti senza titolo di unità abitative pubbliche i cui dati, di proprietà di Regione Lombardia, siano fruibili ai soggetti pubblici titolari delle funzioni amministrative relative alla selezione dei beneficiari e all'assegnazione dei servizi abitativi pubblici e sociali;

2. di approvare la disciplina allegata relativa alle modalità di funzionamento della medesima Banca dati che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di disporre che, in fase di prima applicazione, vengano registrati nella banca dati coloro che risultano individuati come occupanti senza titolo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

4. di dar mandato al dirigente competente pro tempore di adottare ogni provvedimento utile all'attuazione della presente deliberazione nonché ad assicurare l'operatività della banca dati;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, nonché sul sito istituzionale della Regione.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**DISCIPLINA  
DELLA BANCA DATI REGIONALE DEGLI OCCUPANTI SENZA TITOLO**

- I. La Banca Dati regionale degli occupanti senza titolo di unità abitative pubbliche, istituita presso la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 22, comma 3 della legge regionale 16/2016, è disciplinata dalle seguenti disposizioni.
- II. I dati in essa contenuti sono di proprietà di Regione Lombardia e sono a disposizione dei soggetti pubblici titolari delle funzioni amministrative relative alla selezione dei beneficiari e all'assegnazione dei servizi abitativi pubblici e sociali, ai fini della verifica del requisito di cui all'art. 22, comma 1, lettera f) della legge regionale 16/2016 relativo all'assenza di eventi di occupazione abusiva negli ultimi cinque anni.
- III. Ai soggetti registrati è inibito l'accesso ai servizi abitativi pubblici e sociali.
- IV. Gli enti proprietari di unità abitative pubbliche e/o sociali (comuni, ALER, operatori privati accreditati) assicurano l'aggiornamento della banca dati, procedendo alla registrazione dei dati previsti, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'adozione dell'atto o provvedimento che accerta l'occupazione senza titolo.
- V. L'occupazione di una unità abitativa si intende senza titolo nei seguenti casi:
- a. a seguito di effrazione;
  - b. a seguito di subentro o comunque permanenza senza titolo;
  - c. a seguito di dichiarazione di decadenza, nei casi stabiliti dall'art. 26, comma 9, della l.r. 16/2016 e dal regolamento regionale di cui all'art. 23, comma 9, della l.r. 16/2016;
  - d. a seguito di provvedimento di annullamento dell'assegnazione, nei casi stabiliti dall'art. 26, comma 6, della l.r. 16/2016 e dal regolamento regionale di cui all'art. 23, comma 9 della l.r. 16/2016.
- VI. Nella registrazione devono essere riportati:
- a. i dati anagrafici identificativi dei soggetti individuati come occupanti senza titolo. In presenza di occupazione attribuibile a più persone o a nuclei familiari, devono essere registrati i dati di tutti i soggetti identificabili;
  - b. la tipologia di occupazione senza titolo, ai sensi del punto V;
  - c. gli estremi del provvedimento o atto che accerta l'occupazione senza titolo;
  - d. i dati identificativi dell'immobile occupato;
  - e. la data d'inizio dell'occupazione senza titolo (data dell'accertamento dell'effrazione, data del diniego al subentro/permanenza, data del provvedimento di annullamento, data della dichiarazione di decadenza);
  - f. la data di cessazione dell'occupazione senza titolo;
  - g. ogni altro dato o fatto, anche successivo al primo accertamento, che modifichi la condizione degli occupanti o dell'immobile.
- VII. I provvedimenti che accertano l'occupazione senza titolo e che devono essere registrati per estremi, ai sensi del punto VI, lettera c), sono i seguenti:
- a. atto o verbale di accertamento dell'effrazione;
  - b. atto di diniego al subentro o permanenza senza titolo;
  - c. provvedimento di annullamento dell'assegnazione;
  - d. dichiarazione di decadenza dall'assegnazione;
- VIII. La registrazione è soggetta a cancellazione e cessa di avere i suoi effetti preclusivi ai fini dell'assegnazione di alloggi sociali, decorsi cinque anni dalla data di rilascio dell'immobile ovvero dalla data in cui l'occupazione riacquista titolo legittimante, come definita ai sensi del punto seguente, e comunque in conformità a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'art. 23, comma 9, della l.r. 16/2016.
- IX. Nel caso di annullamento o revoca, in via giurisdizionale o in sede di autotutela, del provvedimento di annullamento, decadenza o diniego di subentro o permanenza nella banca dati vengono riportati:
- a. gli estremi del relativo provvedimento di revisione;
  - b. la data in cui l'occupazione riacquista titolo legittimante;
  - c. l'eventuale data di decorrenza degli effetti preclusivi della registrazione.